Autorità di Regolazione dei Trasporti

ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA N. 221/2026

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA CONTABILE DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

DOCUMENTO DI RAFFRONTO

Testo in vigore	Testo proposto
Art. 10 bis - Atti di spesa	**Art. 10 bis - Atti di spesa**
1. Le spese di importo superiore a 20.000,00 euro sono preventivamente approvate dal Consiglio e sono disposte con determina del Segretario generale.	1. Le spese di importo superiore a ~~2~~**2**60.000,00 euro sono preventivamente approvate dal Consiglio e sono disposte con determina del Segretario generale.
2. Le spese obbligatorie e quelle derivanti dall’esecuzione di contratti non richiedono l’approvazione di cui al comma 1.	2. Identico.
3. Le spese di importo pari o inferiore a 20.000,00 euro sono disposte con determina a firma congiunta del Segretario generale e del responsabile dell’Ufficio Amministrazione.	3. Le spese di importo pari o inferiore a ~~2~~**2**60.000,00 euro sono disposte con determina a firma congiunta del Segretario generale e del responsabile dell’Ufficio Amministrazione.
4. Gli atti di spesa devono contenere le seguenti indicazioni: a) l’oggetto della spesa; b) le modalità di esecuzione della spesa; c) l’importo previsto; d) il capitolo al quale la spesa va imputata e, in caso di spese pluriennali, gli esercizi finanziari riferimento.	4. Identico.

Testo in vigore	Testo proposto
Capo VII - Attività contrattuale **Art. 39 - Norme generali sull’attività contrattuale**	**Capo VII - Attività contrattuale** **Art. 39 - Norme generali sull’attività contrattuale**
1. L’Autorità, nell’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture applica il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ed opera nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e non discriminazione.	1. L’Autorità, nell’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture applica **la normativa vigente in materia di contratti pubblici ~~il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163~~** ed opera nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e non discriminazione**, nonché degli altri principi generali che regolano la materia**.
2. L’Autorità può ricorrere alle Convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e all’articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dalla Società di committenza Regione Piemonte Spa, istituita con legge regionale della regione Piemonte 6 agosto 2007, n. 19, o ne utilizza i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.	2. **Nei casi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente, l’Autorità ricorre alle convenzioni e agli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle altre centrali di committenza, ovvero ne utilizza i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, si avvale del mercato elettronico della pubblica amministrazione, del sistema dinamico di acquisizione e degli altri strumenti telematici di acquisto e di negoziazione e svolge le procedure di affidamento mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.**
3. Alle alienazioni di beni ed agli altri contratti attivi si provvede secondo le norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto comunque dei principi di cui al comma 1.	3. Identico.

Testo in vigore	Testo proposto
Art. 40 - Programmazione dell’attività contrattuale di forniture, servizi e lavori	**Art. 40 - Programmazione dell’attività contrattuale di forniture, servizi e lavori**
1. Il Segretario generale, su proposta dell’Ufficio Amministrazione, predispone e sottopone all’approvazione del Consiglio entro il 30 settembre di ciascun anno, la pianificazione triennale delle esigenze e delle scadenze dei contratti in essere e la aggiorna annualmente.	1. Il Segretario generale, su proposta dell’Ufficio Amministrazione, predispone e sottopone all’approvazione del Consiglio ~~**entro il 30 settembre di ciascun anno, la pianificazione triennale delle esigenze e delle scadenze dei contratti in essere e la aggiorna annualmente**~~ **il programma triennale degli acquisti di beni e servizi con il relativo aggiornamento annuale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici e in coerenza con il bilancio di previsione**.
2. Il Segretario generale aggiorna ogni anno, sentito l’Ufficio Amministrazione, il programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi relativo all’esercizio successivo. Il programma è predisposto nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell’azione amministrativa. Il programma è approvato dal Consiglio.	2. *Abrogato.*

Testo in vigore	Testo proposto
Art. 41 - Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria	**Art. 41 - ~~Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria~~ Acquisto e locazione di immobili**
1. Fermo quanto previsto dall’art. 42, l’Autorità aggiudica i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e gli altri contratti passivi di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante procedura aperta o ristretta, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 163/2006 e nei casi ivi previsti, l’Autorità può affidare i contratti pubblici mediante procedura negoziata con o senza pubblicazione del bando di gara.	1. *Abrogato.*
2. Per le locazioni di immobili, il giudizio sulla congruità del canone è espresso, su richiesta dell’Ufficio Amministrazione, dall’organismo tecnico erariale dell’amministrazione centrale competente per territorio. In ogni caso, l’Ufficio Amministrazione può chiedere allo stesso ufficio il parere sulla congruità delle offerte.	2. **~~Per le locazioni di immobili~~ All’acquisto e alla locazione di immobili si provvede secondo le norme di contabilità generale dello Stato e le altre disposizioni vigenti in materia. Per le locazioni**, il giudizio sulla congruità del canone è espresso, su richiesta dell’Ufficio Amministrazione, dall’organismo tecnico erariale dell’amministrazione centrale competente per territorio. In ogni caso, l’Ufficio Amministrazione può chiedere allo stesso ufficio il parere sulla congruità delle offerte.
3. In caso di contratti di importo pari o inferiore ad euro 40.000,00, è consentito anche l’affidamento diretto, previa comunque una preventiva indagine di mercato ed il reperimento, di norma, di almeno tre preventivi; in tali casi la garanzia a corredo dell’offerta può non essere richiesta.	3. *Abrogato.*
4. Per i contratti di importo pari o inferiore ad euro 40.000,00, la pubblicazione dei bandi di gara può essere limitata ad una delle modalità previste dall’articolo 66, comma 7, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il bando di gara deve essere altresì pubblicato sul “profilo del committente”.	4. *Abrogato.*

Testo in vigore	Testo proposto
5. Agli effetti del presente articolo, possono essere predisposti ed aggiornati, previa sottoposizione all’approvazione del Consiglio, su proposta del Segretario generale e sentito il responsabile dell’Ufficio Amministrazione, appositi elenchi di ditte, imprese e professionisti, selezionati attraverso una gara di prequalificazione tramite procedura aperta, che presentino i requisiti di affidabilità e di professionalità ritenuti necessari ad assicurare adeguati livelli qualitativi nella partecipazione alle procedure negoziate e alle procedure ristrette indette dall’Autorità. In caso di mancata predisposizione di tali elenchi, possono essere utilizzati gli albi tenuti dalle altre amministrazioni dello Stato.	5. *Abrogato.*

Testo in vigore	Testo proposto
Art. 42 - Acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria tramite mercato elettronico e sistema dinamico di acquisizione 1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 39, comma 2, l’Autorità procede all’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria attraverso il “mercato elettronico della pubblica amministrazione” di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.Lgs. 163/2006, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.	**Art. 42 - Acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria tramite mercato elettronico e sistema dinamico di acquisizione** 1. *Abrogato.*

Testo in vigore	Testo proposto
2. Avvalendosi del mercato elettronico, l’Autorità può effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria attraverso un confronto concorrenziale delle offerte presenti o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta. Nel caso di richiesta di offerta, il responsabile del procedimento fissa un termine sufficiente per la presentazione delle offerte, tenuto conto dei principi generali stabiliti all’articolo 122, comma 6, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nel caso di beni e servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00 euro ovvero nei casi in cui è possibile procedere mediante trattativa senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 57 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e del presente regolamento, l’acquisto può avvenire tramite ordine diretto ad un solo fornitore.	2. *Abrogato.*
3. La scelta di avvalersi del mercato elettronico è effettuata con determina del responsabile dell’Ufficio Amministrazione il quale individua il dirigente ovvero il funzionario abilitato all’utilizzo del sistema. Il responsabile dell’Ufficio Amministrazione individua il soggetto abilitato ad agire sul mercato elettronico tra i dirigenti ed i funzionari dell’Ufficio Amministrazione che abbiano comprovata esperienza in ambito informatico e può designarlo in via generale, fino a revoca espressa.	3. *Abrogato.*
4. Al termine della procedura informatica, il dirigente ovvero il funzionario designato, previa determina del responsabile dell’Ufficio Amministrazione, è autorizzato a concludere il relativo contratto informatico nei limiti dell’importo ivi indicato.	4. *Abrogato.*
5. Per l’acquisizione di beni e servizi tipizzati e standardizzati, il Consiglio, su proposta del Segretario generale, sentito l’Ufficio Amministrazione, può istituire un sistema dinamico di acquisizione secondo le modalità previste dall’articolo 60 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Una volta istituito tale sistema, la scelta di ricorrervi per l’aggiudicazione di un appalto specifico è rimessa all’Ufficio Amministrazione, previa informativa al Segretario generale il quale può avocare a sé la decisione di procedere in tal senso.	5. *Abrogato.*

Testo in vigore	Testo proposto
6. Il ricorso al mercato elettronico ed al sistema dinamico di acquisizione avviene nel rispetto dei principi di cui all’articolo 39, comma 1, e non può essere utilizzato in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza tra imprese.	6. *Abrogato.*

Testo in vigore	Testo proposto
Art. 43 - Stipulazione, approvazione, esecuzione anticipata, recesso, e variazioni dei contratti 1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante o mediante scrittura privata. La redazione del contratto avviene mediante modalità elettronica o informatica. Alla stipula ed alla approvazione del contratto provvede l’Ufficio Amministrazione; per l’esecuzione trova applicazione il D.Lgs. n. 163/2006.	**Art. 43 - Stipulazione, approvazione, esecuzione anticipata, recesso, e variazioni dei contratti** 1. *Abrogato.*

Testo in vigore	Testo proposto
Art. 44 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore	**Art. 44 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore**
1. In caso di fallimento dell’appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso – per tale ultima procedura nei casi previsti dalla normativa vigente - o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, trova applicazione l’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.	1. *Abrogato.*
2. In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi del comma 1, l’Autorità può procedere all’affidamento del completamento delle prestazioni mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’articolo 57 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, se l’importo delle prestazioni da completare è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 28 del citato decreto, ovvero nel rispetto dei principi del Trattato a tutela della concorrenza, se l’importo suddetto è inferiore alle soglie di cui al citato articolo 28.	2. *Abrogato.*
3. Qualora il fallimento dell’appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorché le prestazioni siano già state realizzate per una percentuale non inferiore al 70%, e l’importo netto residuo delle prestazioni non superi l’importo delle soglie di cui all’articolo 28 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l’Autorità può procedere all’affidamento del completamento delle prestazioni direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando.	3. *Abrogato.*

Testo in vigore	Testo proposto
Art. 45 - Accertamento dell’esecuzione dei contratti. Collaudi tecnici e amministrativi 1. Tutti i contratti sono soggetti ad accertamento e certificazione della loro corretta esecuzione, anche in corso d’opera, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006.	**Art. 45 - Accertamento dell’esecuzione dei contratti. Collaudi tecnici e amministrativi** 1. *Abrogato.*

Testo in vigore	Testo proposto
Art. 46 - Garanzie, penalità e revisione dei prezzi 1. Le garanzie per l’esecuzione dei contratti sono disciplinate secondo le disposizioni dell’articolo 38.	**Art. 46 - Garanzie, penalità e revisione dei prezzi** 1. *Abrogato.*